

**AVVISO PUBBLICO PER LA MISURA 112
"INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI"
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 -2013
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Premessa

Con il presente Avviso Pubblico la Provincia di Reggio Emilia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano danno attuazione agli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Rurale per la **Misura 112 "Insediamento dei Giovani Agricoltori"**.

Il presente Avviso Pubblico definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura per l'annualità di Piano del 2008 e 2009.

1. Riferimenti Normativi

I riferimenti normativi sono:

- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera a), ii) e articolo 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. CE) n. 1975/2006, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 (di seguito P.S.R.);
- Programma Rurale Integrato Provinciale, approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 27 del 14/01/2008 (di seguito P.R.I.P.)
- Programma Operativo Asse 1, approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 167 del 11/02/2008;
- Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 2845 del 17/03/2008.

2. Obbiettivi

La presente Misura persegue l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

3. Beneficiari

Possono essere beneficiari del presente Avviso i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura e presentano domanda di premio di primo insediamento con allegato un Piano di Sviluppo relativo all'Azienda agricola (P.S.A.) oggetto d'insediamento.

Possono altresì beneficiare degli aiuti di cui alla Misura 112 coloro che abbiano presentato istanza di intervento sulla base della deliberazione regionale n. 1001 del 2 luglio 2007 (pre-adesioni), in tal caso le pre-adesioni devono essere confermate entro 90 giorni dall'apertura del presente Avviso Pubblico. Fermo restando quanto sopra, si sottolinea che la conferma delle istanze relative alla Misura 112 - presentate ai sensi della deliberazione regionale n. 1001/2007 - dovrà avvenire in tempi compatibili per permettere il rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 comma 4 del Reg. (CE) 1974/2006.

Per essere beneficiari i soggetti richiedenti, al momento della domanda, devono inoltre

possedere i seguenti requisiti ed assumere i seguenti impegni:

- 3.1. non avere ancora compiuto 40 anni;
- 3.2. essere in possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006, si prevede la possibilità di concedere, qualora necessario, un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento, per conseguire tale requisito;
- 3.3. essere impiegato in azienda a tempo pieno, fatte salve attività marginali e occasionali;
- 3.4. essere regolarmente iscritto all'INPS – gestione agricola, anche con riserva;
- 3.5. impegnarsi a condurre l'azienda oggetto dell'insediamento per almeno sei anni, decorrenti dal momento dell'insediamento medesimo;
- 3.6. impegnarsi a rispettare nella propria azienda le norme di condizionalità già previste per il pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003, fatta salva la necessità di adeguamenti strutturali previsti nel P.S.A. In tal caso potrà essere riconosciuto un tempo di adeguamento non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data dell'insediamento;
- 3.7. essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato;
- 3.8. soddisfare una delle seguenti condizioni per il riconoscimento del primo insediamento:
 - 3.8.1. il giovane acquisisce la titolarità di una impresa agricola mediante l'apertura di partita IVA come ditta individuale;
 - 3.8.2. se il giovane si insedia in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene erogato a condizione che il giovane eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità previste dal contratto societario;
 - 3.8.3. se il giovane si insedia in una società di capitali, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso riveste un ruolo di responsabilità e ha potere decisionale nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: l'amministratore delegato); qualora la responsabilità sia di tipo collegiale (esempio: Consiglio di amministrazione) il premio viene ridotto in proporzione al livello di responsabilità;
 - 3.8.4. se il giovane si insedia in una cooperativa di conduzione terreni, il premio viene corrisposto solo se il giovane entra per la prima volta in cooperativa sottoscrivendo una quota del capitale sociale a norma dello statuto e in conformità alla Legge n. 59/1992. Il necessario grado di responsabilità sarà riconosciuto nel caso in cui il giovane entri a far parte del Consiglio di amministrazione nell'arco temporale di durata dell'impegno alla conduzione aziendale, in corrispondenza della prima occasione utile e svolgendo almeno un ciclo completo di mandato, coerentemente alle previsioni dello statuto societario.
- 3.9. mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 3.3, 3.4, 3.6 e 3.8 per almeno sei anni dalla data dell'insediamento;
- 3.10. rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.

Per ciascuna azienda, nell'arco della programmazione e comunque di un quinquennio calcolato a decorrere da ciascun nuovo insediamento, non potrà essere erogato un numero di premi superiore al numero di Unità di lavoro (ULU) necessarie per la sua conduzione, approssimato all'unità superiore.

Potranno altresì beneficiare del finanziamento della Misura 112 i giovani che abbiano debitamente presentato istanza a valere sulla deliberazione regionale n. 1001 del 2 luglio 2007, che perfezionino tale domanda, integrandola con gli elementi necessari, e risultino in possesso di tutte le condizioni di accesso descritte nel presente Avviso Pubblico.

4. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola.

L'impresa agricola deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 4.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.5. dimostrare un miglioramento complessivo in termini di redditività a conclusione della realizzazione del P.S.A.;
- 4.6. in caso di società, la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

5. Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola.

L'azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 5.1. richiedere al momento dell'insediamento un volume di lavoro pari almeno ad 0,7 ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

Volume minimo di lavoro richiesto = $[0,5 \times (1+N)] \times 0,7$ ULU

Successivamente alla conclusione del P.S.A., il volume di lavoro minimo dovrà essere pari ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

Volume minimo di lavoro richiesto = $[0,5 \times (1+N)]$ ULU

A tale riguardo occorre precisare che per addetti si intende:

- 5.1.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 5.1.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 5.1.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 5.1.4. il beneficiario ed i dipendenti fissi dell'impresa, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel caso di società di capitale;
- 5.1.5. i soci conferenti il proprio lavoro nonché i dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del Presidente della cooperativa.

6. Insediamento

Ai fini della Misura 112, il momento dell'insediamento è identificato in quello di apertura della partita IVA o in quello di modifica societaria nel caso di insediamento del giovane in società preesistente.

La domanda di aiuto sarà presentata successivamente all'insediamento, al fine di consentire al giovane una più corretta valutazione delle proprie prospettive operative.

Nel caso il giovane non si insedi come unico capo dell'impresa, il premio verrà riconosciuto a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata.

7. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

7.1. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:

7.1.1. titolo universitario: laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;

7.1.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;

7.2. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:

7.2.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);

7.2.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);

7.2.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);

7.2.4. contabilità e gestione aziendale;

7.2.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;

7.2.6. informatica applicata alla gestione aziendale;

7.2.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;

7.2.8. normativa fiscale;

7.3. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità

dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente.

- 7.4. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 7.2. e 7.3. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997.

8. Criteri per verificare l'incremento di Redditività Economica dell'Impresa

L'incremento di Redditività Economica dell'Impresa si valuta in base a quanto stimato nel P.S.A. presentato dal giovane contestualmente alla domanda di aiuto.

Per Redditività Economica dell'Impresa si intende il rapporto tra reddito complessivo aziendale e numero delle ULU necessarie alla conduzione aziendale.

L'incremento di redditività dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la situazione reddituale di partenza e quella conseguibile successivamente al completamento del P.S.A., rapportando tali valori alle corrispondenti ULU aziendali. Dette ULU saranno calcolate per la situazione *ex ante* sulla base delle colture/allevamenti/attività connesse risultanti dal Piano culturale unico e consistenza zootecnica presentati al momento della domanda, per la situazione *ex post* in base alla situazione prevista a realizzazione del P.S.A..

Per la stima dei redditi si assumerà come situazione di partenza:

- 8.1. il reddito conseguito dall'azienda sulla base dei dati gestionali e contabili effettivi qualora venga assunta in conduzione un'azienda per la quale detti dati siano disponibili;
- 8.2. il reddito aziendale potenzialmente conseguibile sulla base di dati bibliografici nei casi di insediamento in azienda costituita *ex novo*.

Il requisito si ritiene verificato allorché, in sede di accertamento di avvenuta realizzazione di tutti gli interventi programmati nel P.S.A., questo risulti completato secondo le previsioni.

9. Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, da approvarsi con atto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna, prevista a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano culturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002, nonché nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione comunale.

9.1. UBICAZIONE DEI TERRENI

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina (100 m < quota <600 m);
- c) zona di montagna (quota > 600 m).

Ai fini dell'utilizzo delle tabelle di Richiesta di manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

9.2. CORRETTIVI DELLE RICHIESTE DI MANODOPERA DOVUTE A PARTICOLARITA' COLTURALI

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggiere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della Richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

9.3. CORRETTIVI DELLE RICHIESTE DI MANODOPERA DOVUTE A PARTICOLARITA' AZIENDALI

La Richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione podereale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda, in aggiunta all'adeguamento di cui al precedente punto 10.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente, più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15% ;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della tabella di Richiesta di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

9.4. PROCEDIMENTO APPLICATIVO DELLA TABELLA DI RICHIESTA DI MANODOPERA

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata.

- a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 10.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 10.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera sulla base delle rispettive unità di misura.
Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) i coefficienti di correzione si applicano alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 10.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente sulla base degli indici di cui al punto 10.3. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002, nonché nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione comunale;
- f) il numero di giornate così ottenuto deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

10. Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.)

Il P.S.A. dovrà essere redatto sulla base dello schema approvato con atto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna (D.D. n. 2845 del 17/03/2008) e presentato contestualmente alla domanda di premio di primo insediamento, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Il P.S.A. dovrà sviluppare i seguenti punti:

- la situazione aziendale di partenza, da cui si rilevino gli elementi cardine specifici;
- l'idea imprenditoriale/il prodotto;
- il mercato, la strategia commerciale e l'integrazione con il territorio;
- l'organizzazione (ciclo produttivo, organizzazione dei fattori produttivi, organizzazione aziendale);
- il fabbisogno di formazione/consulenza del giovane imprenditore con particolare riferimento alle tematiche ambientali. Nei casi di carenza formativa, in funzione del requisito della capacità professionale, il P.S.A. dovrà obbligatoriamente contenere la previsione della formazione necessaria al raggiungimento di detta capacità;
- le strategie per migliorare la sostenibilità ambientale dell'azienda, inclusa la eventuale necessità di adeguamenti strutturali funzionali al rispetto della condizionalità;

- il programma degli investimenti, comprensivo di crono-programma;
- le previsioni economico-finanziarie, idonee ad evidenziare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni previste, nonché a dimostrare e a quantificare l'incremento atteso di redditività aziendale conseguente a tali azioni.

10.1. PLURALITÀ DI INSEDIAMENTI

In caso di pluralità di insediamenti contestuali nella medesima impresa si prevede la presentazione di un unico P.S.A., che dovrà evidenziare l'apporto di ogni singolo beneficiario al processo di sviluppo stesso. Non è consentito il coinsediamento di nuovi soggetti durante l'arco temporale di realizzazione del P.S.A., fatti salvi i casi di forza maggiore.

10.2. REVISIONI PERIODICHE

Il P.S.A. potrà essere oggetto di revisione semestrale in relazione ad eventuali modifiche tecniche migliorative apportate in sede di realizzazione degli investimenti e non ricadenti nella fattispecie di cui al successivo punto relativo alle "Varianti". Tale revisione, da notificare alla Provincia o alla Comunità Montana competente per territorio, si intenderà accettata salvo contraria comunicazione degli Enti medesimi entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa.

10.3. DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL P.S.A.

Il P.S.A. dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 10.3.1. Le ipotesi pre- e post- realizzazione P.S.A. relative a dati (quali, ad esempio, rese e/o produzioni unitarie, prezzi, costi di produzione, ecc.) dovranno essere formulate a valore costante, fatti salvi i cambiamenti oggettivamente imputabili a modificazioni indotte dal P.S.A. stesso sulla produzione (es. passaggio prodotti tradizionali/bio; prodotto base/lavorato, trasformato; vendita al grossista/vendita diretta; ecc.);
- 10.3.2. le fonti dei dati utilizzati per la redazione del P.S.A. dovranno essere espressamente indicate e debitamente documentate; le ipotesi formulate per dimostrare l'incremento della redditività economica dell'impresa dovranno essere per quanto possibile oggettive;
- 10.3.3. i costi di produzione indicati potranno riferirsi a costi standard reperibili in bibliografia, fatto salvo il caso in cui l'incremento di redditività atteso al termine del P.S.A. sia perseguito mediante riduzione dei costi di produzione stessi, nel qual caso la quantificazione dell'effetto dovrebbe in generale basarsi, per quanto possibile, su stime analitiche e circostanziate.

10.4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL P.S.A.

Di norma il P.S.A. dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata massima pari a diciotto mesi a decorrere dalla concessione del premio.

L'eventuale proroga a detto termine dovrà essere validamente motivata e preventivamente autorizzata dall'Ente competente; detta proroga non potrà comunque essere di durata superiore a 3 mesi.

10.5. ULTERIORI LIMITAZIONI, VINCOLI E PREROGATIVE

Con riferimento al P.S.A. sono identificati i seguenti ulteriori vincoli, limitazioni e prerogative:

- 10.5.1. qualora il P.S.A. faccia riferimento ad investimenti necessari per ottemperare a requisiti comunitari vigenti, è dato un termine non superiore a 36 mesi dall'insediamento per adeguare l'azienda a detti requisiti, al termine dei quali dovrà essere verificata la prevista rispondenza;

- 10.5.2. in caso di azienda con produzioni regolamentate e/o contingentate da specifiche normative, al termine del P.S.A. questa dovrà essere in regola con i diritti di produzione e/o con i pagamenti in caso di adesione alla rateizzazione. Tale regolarità dovrà essere verificabile anche nel corso del periodo di impegno alla conduzione aziendale da parte del giovane;
- 10.5.3. qualora il P.S.A. preveda una spesa complessiva (computabile ai fini del calcolo del premio) di almeno 120.000 Euro, gli eventuali investimenti ammissibili e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area dal P.S.R. e dal P.R.I.P. potranno essere oggetto di domanda di finanziamento nell'ambito della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole". Detto limite di dimensione economica non potrà essere derogato in sede di accertamento finale sulla realizzazione del P.S.A., pena l'inammissibilità della domanda correlata sulla Misura 121 e la revoca del contributo concesso. L'istanza sulla Misura 121 potrà essere presentata contestualmente o in data immediatamente successiva a quella di premio di primo insediamento. In entrambi i casi, è fatto salvo il principio che la domanda sulla "Misura 121" sarà inserita nella prima graduatoria utile sulla base della tempistica definita nel Programma Operativo della Misura 121 e che la domanda di premio di primo insediamento non potrà essere valutata positivamente fin quando non si sia proceduto alla verifica dell'effettiva concessione del contributo richiesto sulla Misura 121 e della conseguente correttezza delle previsioni finanziarie contenute nel P.S.A. connesso.

11. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile all'interno del territorio della Provincia di Reggio Emilia.

Lo status di insediamento in area svantaggiata di cui alla Direttiva 75/268/CEE sarà riconosciuto quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE⁽¹⁾, la localizzazione economicamente prevalente degli interventi previsti nel P.S.A. individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento.

12. Entità degli aiuti

Il premio potrà raggiungere un valore massimo pari a 40.000 Euro e non potrà risultare inferiore a 15.000 Euro, calcolati in funzione di quanto previsto dal P.S.A. con riferimento alle seguenti Tabelle 1) e 2) :

⁽¹⁾ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

Tabella 1)

Obiettivi qualificanti P.S.A.		Azioni	Note	Codice azione	Punteggio attribuibile
A	Miglioramento condizioni igiene e benessere animali	Ristrutturazione con adozione sistema di allevamento migliorativo		a	3
		Acquisizione <i>ex novo</i> certificazioni:			
B	Qualificazione produzioni	Sistemi di certificazione volontari	ISO 9000, 14000, 22000, UNI 10939, 11020	b.1	3
			EUREPGAP, BRC, IFS	b.2	2
		Sistemi qualità regolamentati	Biologico	b.3	4
			DOP, IGP; VQPRD; QC	b.4	3
C	Innovazione tecnologica	Introduzione in azienda di tecnologie produttive innovative		c	3
D	Diversificazione attività aziendali	Significativa diversificazione orientamento produttivo		d.1	3
			agriturismo	d.2	3
			fattoria didattica	d.3	1
		Introduzione <i>ex novo</i> attività connesse prima non esercitate	produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili	d.4	5
			servizi ambientali	d.5	3
E	Riconversione produttiva	Es. az. Zootecnica latte>carne, specie>specie diversa; frutticolo>altro, specie>specie diversa		e	5
F	Innovazione metodi marketing aziendale	Es.: introduzione e -commerce, partecipazione a sistemi di vendita diretta anche in forma integrata con altre az. Agricole		f	3
G	Miglioramento sostenibilità ambientale	Azioni per il risparmio idrico e/o energetico (escluse le voci per punteggio d.4) nel ciclo produttivo		g	2
H	Miglioramento condizioni sicurezza sul lavoro			h	2

Tabella 2)

Impegno economico					Punteggio attribuibile
I	Spese x investimenti materiali / immateriali* riferibili agli obiettivi da A) ad H)	* inclusi corsi di formazione aggiuntivi a quelli strettamente necessari per raggiungere il requisito della capacità professionale			
		€ 10.000 - € 30.000		i.1	5
	Alternativamente:	€ 30.000 < ≤ € 60.000		i.2	8
		> € 60.000		i.3	12
L	Esclusi:	- acquisto terreni, immobili; - IVA, tasse, imposte; - spese di esercizio per normale attività (fattori produttivi ad utilità semplice); - acquisto di beni mobili /immobili già facenti parte dell'azienda di famiglia se insediamento in condizioni di continuità gestionale; - prestazioni volontarie manodopera.			
	Accesso al credito	Per investimenti riferibili agli obiettivi precedenti e/o l'acquisto di terreni, con limite MINIMO di capitale erogato pari a 30.000 Euro;	escluso credito di esercizio (prestito di conduzione)	1	3

Relativamente alla voce L si precisa che, nel caso di mutuo per acquisto terreni, questi ultimi dovranno fare parte dell'azienda condotta dal giovane, l'acquisto non dovrà risultare

comunque anteriore a tre mesi rispetto alla data di effettivo insediamento e, in caso di forma giuridica dell'impresa diversa da ditta individuale, i terreni in oggetto non dovranno risultare in capo alla società per effetto di conferimento o cessione in godimento da parte di soci diversi dal giovane beneficiario.

Ogni investimento potrà concorrere ad un solo obiettivo tra quelli indicati nella Tabella 1.

Con riferimento al punteggio, ottenuto necessariamente con il concorso di entrambe le precedenti tabelle, il valore del premio sarà determinato sulla base della seguente griglia:

Tabella 3)

Punteggio (sotto il punteggio minimo di 8 il premio non è attribuibile)	Valore premio (Euro)
8-10	15.000
11-14	20.000
15-18	30.000
> 18	40.000

Ai fini della quantificazione del premio non potranno essere presi in considerazione gli investimenti oggetto di contributi pubblici, fatti salvi i seguenti casi:

- investimenti realizzati nell'ambito dei Programmi Operativi di cui al Reg. (CE) 1182/2007;
- investimenti realizzati nell'ambito dell'OCM Vino (impianto vigneti);
- investimenti proposti ai fini dell'accesso ai contributi della Misura 121 del P.S.R. In tal caso, come già anticipato, il progetto del giovane potrà essere approvato solo subordinatamente alla concessione di detti contributi o comunque verificando la capacità del giovane di sostenere finanziariamente il progetto. Qualora il premio non risulti concedibile a seguito del mancato finanziamento di detti investimenti, sarà comunque data facoltà al giovane di operare una prima revisione del proprio P.S.A. al fine di renderlo compatibile con le nuove prospettive determinatesi.

Nel caso di pluralità di insediamenti nella medesima azienda, possono essere ammessi a premio più beneficiari a condizione che nel P.S.A. sia espressamente indicato l'apporto di ogni beneficiario alla gestione aziendale. In tal caso ogni singolo premio sarà calcolato secondo la seguente procedura:

- il punteggio complessivo attribuibile agli obiettivi del P.S.A. sulla base della precedente Tabella 1, sommato al punteggio di cui al codice azione L della precedente Tabella 2, qualora applicabile, sarà suddiviso tra i coinsediati beneficiari;
- la spesa complessiva di cui al codice attività I della precedente Tabella 2 prevista dal P.S.A. sarà suddivisa in quote parte tra i beneficiari coinsediati, con successiva attribuzione ad ognuno del punteggio riconducibile a tale importo individuale, mediante applicazione della medesima Tabella 2);
- ottenuto il punteggio individuale totale, corrispondente alla somma dei punteggi individuali parziali, si procederà alla successiva quantificazione dei singoli premi, con riferimento agli scaglioni di punteggio di cui alla precedente Tabella 3).

13. Spese non computabili ai fini del calcolo del premio

In aggiunta alle esclusioni già indicate in Tabella 2) non sono altresì imputabili ai fini della quantificazione del premio le spese riconducibili alle seguenti categorie:

- a) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura superiore al 10% e comunque non calcolate nel rispetto di quanto previsto nel Prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura;

- b) manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
- c) costruzione, manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso abitativo.

14. Strumenti e procedure di attuazione

La competenza territoriale all'istruttoria delle domande, all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative liquidazioni è determinata dalla localizzazione prevalente dell'azienda nella quale il giovane si è insediato.

Nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda i cui terreni ricadono in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della C.C.I.A.A..

Nel caso di localizzazioni che interessino più regioni, occorrerà valutare con gli uffici competenti delle Regioni coinvolte le realtà costituenti l'azienda per quanto attiene gli aspetti produttivi, reddituali e strutturali.

Nel caso particolare in cui il P.S.A. allegato alla domanda di premio di primo insediamento preveda l'adesione alla Misura 121, la competenza al trattamento di entrambe le istanze sarà attribuita sulla base dei criteri previsti nel Programma Operativo della Misura 121.

15. Presentazione delle domande

Le domande di premio dovranno essere presentate entro e non oltre 120 giorni dall'insediamento con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA con determinazione n. 1729 del 21/02/2008.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro i termini perentorio sotto indicati comporta l'impossibilità di accesso alla Misura da parte del giovane. Qualora il P.S.A. preveda la necessità di presentazione di un permesso di costruire, i termini sono estesi a 180 giorni dall'insediamento.

Le domande per **l'annualità di Piano 2008** con una disponibilità finanziaria pari a € 1.679.472 devono essere presentate e protocollate o a Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) oppure alla Provincia e alla Comunità Montana secondo le procedure e le modalità indicate da AGREA entro i termini perentori sotto indicati:

- dal 2 Aprile al 21 Aprile 2008 per essere inserite nella 1^ Graduatoria che verrà approvata entro il 20 Giugno 2008 con una disponibilità finanziaria pari a € 671.789;
- dal 22 Aprile al 31 Luglio 2008 per essere inserite nella 2^ Graduatoria che verrà approvata entro il 15 Novembre 2008 con una disponibilità finanziaria pari a € 1.007.683;

Le domande per **l'annualità di Piano 2009** con una disponibilità finanziaria pari a € 1.343.578 devono essere presentate e protocollate a Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) oppure alla Provincia e alla Comunità Montana secondo le procedure e le modalità indicate da AGREA entro i termini perentori sotto indicati:

- dal 1° Agosto al 30 Novembre 2008 per essere inserite nella 1^ Graduatoria che verrà approvata entro il 15 Marzo 2009 con una disponibilità finanziaria pari a € 671.789;
- dal 1° Dicembre 2008 al 28 Febbraio 2009 per essere inserite nella 2^ Graduatoria che verrà approvata entro il 15 Luglio 2009 con una disponibilità finanziaria pari a € 671.789;

Le domande di aiuto andranno indirizzate alla Provincia o alla Comunità Montana in funzione della localizzazione prevalente dell'azienda.

15.1. Documentazione da allegare alla Domanda di Premio.

La domanda dovrà essere corredata dal Piano di Sviluppo Aziendale comprensivo dei seguenti allegati:

- preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni e relativo quadro di raffronto;
- copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
- copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- computo metrico estimativo delle opere edili. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezziario regionale in vigore;
- computo metrico estimativo per le opere di miglioramento fondiario redatto conformemente al Prezziario regionale in vigore;
- disegni progettuali ed eventuali layout;
- copia di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto;
- per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a DIA.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

16. Criteri di Priorità'

Le istanze presentate da beneficiari che soddisfano tutti i requisiti del presente Avviso Pubblico, verranno ordinate utilizzando la metodologia sotto riportata in coerenza con quanto previsto dal Piano Operativo della Misura 112 approvato dalla Regione Emilia Romagna.

Si procederà a formulare una Graduatoria Unica Provinciale per tutte le istanze presentate sia per quelle che ricadono nel territorio di competenza della Provincia che per quelle che ricadono nel territorio della Comunità Montana dell' Appennino Reggiano sulla base delle risultanze di un Nucleo di Valutazione composto dal Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese Agricole e Valorizzazione del Paesaggio Rurale della Provincia, dal Responsabile del Servizio Agricoltura della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e dal Dr. Pergreffi Giorgio del Servizio Aiuti alle Imprese Agricole e Valorizzazione del Paesaggio Rurale della Provincia.

Le graduatorie verranno predisposte nei tempi prima indicati corrispondenti a quelli previsti per la redazione delle graduatorie per la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", di cui alla D.G.R. n. 167 del 11/02/2008 al fine di poter valutare il P.S.A. alla luce degli eventuali finanziamenti richiesti e della conseguente effettiva sostenibilità finanziaria del progetto.

La Provincia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano approveranno la Graduatoria Unica e adotteranno gli atti di concessione dei premi, nel rispetto dell'ordine della Graduatoria Unica, spettanti ai singoli beneficiari fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata.

Le graduatorie saranno formulate utilizzando quale primo criterio di ordinamento assoluto l'insediamento in zona svantaggiata e successivamente applicando i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente e fra loro subordinati:

- P.S.A. che prevede l'utilizzo della Misura 121 riguardo ad investimenti coerenti con i

fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area dal P.S.R. o dal P.R.I.P. nel caso dei settori minori;

- P.S.A. senza previsione di utilizzo della Misura 121.

Si identificano coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i Piani di Investimento presentati a valere sulla Misura 121, in cui almeno il 60% del costo totale al netto della voce spese generali è rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni.

Nell'ambito delle precedenti classi si procederà ad ulteriore ordinamento sulla base di eventuali criteri individuati in sede di P.R.I.P..

I progetti che risultano a pari merito in funzione dell'applicazione dei criteri di priorità verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- interventi nel settore biologico;
- giovani che abbiano fruito o abbiano previsto nel proprio P.S.A. di fruire di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza aziendale";
- criteri individuati in sede di P.R.I.P.

La declinazione dei criteri sopra indicati per il territorio della Provincia di Reggio Emilia, sui quali verranno formulate le graduatorie è quella riportata in dettaglio nell'Allegato 1.

18. Assunzione della Decisione Individuale di Concessione del Premio.

Entro il termine massimo di 18 mesi dalla data dell'insediamento (Reg. (CE) 1974/2006), gli uffici della:

- Provincia di Reggio Emilia - Servizio Aiuti alle Imprese Agricole e Valorizzazione del Paesaggio Rurale;
 - Comunità Montana dell'Appennino Reggiano - Servizio Agricoltura;
- effettueranno l'istruttoria di ammissibilità delle istanze di competenza, definite in base alla localizzazione prevalente dell'azienda, finalizzata ad assumere la decisione individuale di concessione del premio che sarà subordinata tanto al raggiungimento dei requisiti eventualmente non posseduti al momento della domanda e per i quali sia dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente Programma operativo, quanto alla realizzazione nei termini e modalità previsti del P.S.A.

Successivamente i due Enti provvederanno a dare opportuna comunicazione al beneficiario ai sensi della L. 241/1990, precisando la data ultima entro cui il beneficiario è tenuto a dimostrare i requisiti previsti e a completare il proprio P.S.A. ai sensi del presente Programma operativo.

La responsabilità dell'istruttoria di ammissibilità per la "Decisione Individuale di Concessione del Premio" in funzione della competenza territoriale come sopra definita farà capo a:

- per la Provincia al Servizio Aiuti alle Imprese Agricole e Valorizzazione del Paesaggio Rurale - Reggio Emilia, Via Gualerzi, 38 - 42100 - Reggio Emilia - Responsabile Dr. Tamelli Antonio.
- per la Comunità Montana al Servizio Agricoltura - Via S. Allende 1 - 42035 - Castelnovo Monti - Responsabile P.a. Giorgioni Antonio

18.1 . ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Al raggiungimento dei requisiti originariamente mancanti ed alla conclusione del P.S.A., ed in ogni caso entro 60 giorni dalla data ultima fissata dai due Enti competenti per territorio nella

comunicazione di concessione del premio, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento alla Provincia o alla Comunità Montana.

Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare richiesta di istruttoria corredata della seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del P.S.A.:

- fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario o postale, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del P.S.A.;
- atto di compravendita nel caso di acquisto di quote latte o di diritti di impianto-reimpianto vigneti comprovante l'avvenuto pagamento in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del P.S.A.;
- verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del P.S.A..

Qualora il P.S.A. risulti completamente realizzato, ma per importo inferiore a quello preventivato, l'importo del premio sarà soggetto a ricalcolo e ricondotto al valore previsto per il punteggio effettivamente conseguito.

Entro i successivi 60 giorni, l'Amministrazione competente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

La Provincia e la Comunità Montana, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione.

La Provincia provvederà a formulare nel proprio atto un Elenco Unico di Liquidazione, comprensivo anche delle istanze poste in liquidazione dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, e a trasmetterlo ad AGREA.

La responsabilità dell'istruttoria per la liquidazione in funzione della competenza territoriale farà capo a:

- per la Provincia di Reggio Emilia al Servizio Aiuti alle Imprese Agricole e Valorizzazione del Paesaggio Rurale - Reggio Emilia, Via Gualerzi, 38 - 42100 - Reggio Emilia - Responsabile Dr. Tamelli Antonio
- per la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano- Servizio Agricoltura - Via S. Allende 1 - 42035 - Castelnovo Monti - Responsabile P.a. Giorgioni Antonio

18. 2 . VARIANTI

Fatto salvo quanto già previsto in materia di revisioni periodiche, è ammessa un'unica richiesta di variante da parte del beneficiario, qualora si rendano necessarie modifiche al P.S.A.

Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente autorizzata con riferimento agli eventuali effetti sulla permanenza delle condizioni che avevano condotto alla quantificazione e concessione del premio. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

18.3 . CONGRUITÀ DELLA SPESA

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente edizione (attualmente "Prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e consultabile sul sito - www.regione.emilia-romagna.it).

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità - riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

In nessun caso saranno riconoscibili come spese computabili ai sensi della Tabella 2) le prestazioni volontarie aziendali di manodopera. Al fine pertanto di consentire la corretta valutazione dell'importo imputabile all'operazione, qualora un giovane intenda realizzare in economia gli interventi previsti, purché inquadrabili nell'attività agricola, dovrà dichiararlo preventivamente e produrre i necessari preventivi relativamente al materiale impiegato anziché il computo metrico estimativo.

18.4. EROGAZIONE DEL PREMIO

Il premio di primo insediamento sarà erogabile **alternativamente, a scelta del beneficiario:**

- in unica soluzione anticipatamente alla realizzazione del P.S.A. ed al raggiungimento dei requisiti eventualmente mancanti successivamente alla assunzione della decisione individuale di concessione del premio. Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
- in unica soluzione, successivamente alla verifica dell'avvenuta realizzazione del P.S.A. e del raggiungimento dei requisiti eventualmente mancanti.

L'erogazione del premio anticipatamente alla realizzazione del P.S.A. ed al raggiungimento di tutti i requisiti di ammissibilità è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difforni, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

19. Controlli

La Provincia e la Comunità Montana effettueranno sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA.

20. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 112, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatori e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 si intendono non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate inadempienze tali da comportare, in caso di applicazione del sistema di sanzioni e riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del Reg. (CE) 796/2004, una decurtazione del pagamento unico superiore al 20%. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

21. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese considerate ai fini della quantificazione del premio sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997.

22. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Avviso Pubblico e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

23. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

24. Responsabile del Procedimento Amministrativo

La responsabilità del procedimento amministrativo in funzione della competenza territoriale farà capo a:

- per la Provincia di Reggio Emilia al Servizio Aiuti alle Imprese Agricole e Valorizzazione del Paesaggio Rurale - Reggio Emilia, Via Gualerzi, 38 - 42100 - Reggio Emilia - Responsabile Dr. Tamelli Antonio
- per la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano al Servizio Agricoltura - Via S. Allende 1 - 42035 - Castelnovo Monti - Responsabile P.a. Giorgioni Antonio

Allegato 1 - Definizione delle modalità per la redazione delle graduatorie

Le istanze verranno poste in graduatoria in base ad un 1° criterio assoluto che tiene conto delle zone in cui si insedia il giovane agricoltore:

1. Giovani che si insediano in **zona svantaggiata** ai sensi della Dir. CE 268/75
2. Giovani che si insediano in **zona non svantaggiata** ai sensi della Dir. CE 268/75

1. Graduatoria per giovani che si insediano in Zona Svantaggiata (Dir. CE 268/75)

Viene data priorità assoluta ai giovani che si insediano in zona svantaggiata ai sensi della Dir. CE 268/75. Successivamente viene valutato se nel PSA è prevista o meno l'utilizzazione contemporanea della misura 121: in caso positivo il beneficiario acquisisce un ulteriore livello di priorità.

Il punteggio dell'istanza sarà assegnato secondo i criteri sotto esposti:

A/1) P.S.A. che prevede l'utilizzo della Misura 121 per investimenti coerenti coi fabbisogni dei settori de P.S.R.	
A/1.1 Valutazione del PSA secondo la tipologia d'intervento per settore (vedi tabella 1)	max. 30 punti
A/1.2 Istanze presentate per insediamenti nei 5 Comuni del Crinale e Vetto	10 punti
<i>A parità di posizionamento sarà data precedenza ai progetti secondo i criteri sotto riportati nell'ordine indicato:</i>	
<ul style="list-style-type: none">- Interventi nel settore biologico (tutta la SAU aziendale deve essere condotta con metodo biologico)- Giovani che abbiano fruito o abbiano previsto nel proprio PSA di fruire di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza Aziendale";- alle imprenditrici agricole;- ai beneficiari più giovani	

B/1) P.S.A. che non prevede l'utilizzo della Misura 121	
B/1.2 Valutazione del PSA secondo la tipologia d'intervento per settore (vedi tabella 1)	max. 30 punti
B/1.2 Istanze presentate per insediamenti nei 5 Comuni del Crinale e Vetto	10 punti
<i>A parità di posizionamento sarà data precedenza ai progetti secondo i criteri sotto riportati nell'ordine indicato:</i>	
<ul style="list-style-type: none">- Interventi nel settore biologico (tutta la SAU aziendale deve essere condotta con metodo biologico)- Giovani che abbiano fruito o abbiano previsto nel proprio PSA di fruire di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza Aziendale";- alle imprenditrici agricole;- ai beneficiari più giovani	

2. Graduatoria per Giovani che si insediano in Zona Non Svantaggiata (Dir. CE 268/75)

Comprende i giovani che si insediano in zona non svantaggiata ai sensi della Dir. CE 268/75.

Successivamente viene valutato se nel PSA è prevista o meno l'utilizzazione contemporanea della misura 121: in caso positivo il beneficiario acquisisce un ulteriore livello di priorità.

Queste istanze saranno finanziate una volta esaurita la graduatoria a priorità assoluta.

Il punteggio dell'istanza sarà assegnato secondo i criteri sotto esposti:

C/1) P.S.A. che prevede l'utilizzo della Misura 121 per investimenti coerenti coi fabbisogni dei settori de P.S.R.	
C/1.1 Valutazione del PSA secondo la tipologia d'intervento per settore (vedi tabella 1)	max. 30 punti
<i>A parità di posizionamento sarà data precedenza ai progetti secondo i criteri sotto riportati nell'ordine indicato:</i>	
<ul style="list-style-type: none">- Interventi nel settore biologico (tutta la SAU aziendale deve essere condotta con metodo biologico)- Giovani che abbiano fruito o abbiano previsto nel proprio PSA di fruire di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza Aziendale";- alle imprenditrici agricole;- ai beneficiari più giovani	

D/1) P.S.A. che non prevede l'utilizzo della Misura 121	
D/1.2 Valutazione del PSA secondo la tipologia d'intervento per settore (vedi tabella 1)	max. 30 punti
<i>A parità di posizionamento sarà data precedenza ai progetti secondo i criteri sotto riportati nell'ordine indicato:</i>	
<ul style="list-style-type: none">- Interventi nel settore biologico (tutta la SAU aziendale deve essere condotta con metodo biologico)- Giovani che abbiano fruito o abbiano previsto nel proprio PSA di fruire di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza Aziendale";- alle imprenditrici agricole;- ai beneficiari più giovani	

Il punteggio relativo alle tipologie d'intervento sarà assegnato utilizzando la tabella di seguito riportata che ricalca fedelmente quella della Misura 121.

In caso di PSA complesso, che prevede più investimenti, il punteggio riguardante la tipologia d'intervento sarà ottenuto dalla media ponderata dei diversi punteggi assegnati alle rispettive voci di spesa.

TABELLA 1) - MISURA 112: VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PUNTI
1	Investimenti per la commercializzazione dei prodotti agricoli;	30
2	Essicatoi per foraggi (A)	29
3	Stalle a stabulazione libera per bovini da latte, ricoveri per animali in indirizzo produttivo; tecnologie connesse alle strutture di allevamento	28
4	Strutture per conservazione, e/o trasformazione, di prodotti aziendali	26
5	Serre e/o tunnel serra	25
6	Frutteti (superfici superiori a 1 Ha)	24
7	Impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali;	22
8	Investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente (sostituzione tetti in amianto, ecc.) e risparmio energetico.	17
9	Ricovero attrezzi/fienile (B)	16
10	Impianti di irrigazione solo se finalizzati alla riduzione dei consumi e che prevedano una modifica del sistema di irrigazione e bacini con capacità indicata dal POM regionale	15
11	Investimenti per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e per il benessere degli animali (es. paddock, concimaie, ristrutturazione per migliorare aerazione, illuminazione, ecc.)	14
12	Investimenti per impianti difesa attiva contro le avversità climatiche superiori a 1 Ha (impianti antibrina, antigrandine)	13
13	Stalle bovini da latte a stabulazione fissa e rimonta (C)	12
14	Investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità	10
15	Opere di miglioramento fondiario	8
16	Dotazioni specifiche e finalizzate all'indirizzo produttivo	20
17	Altre dotazioni non specifiche (trattrici agricole - macchine per lavorazione terreni - macchine per fienagione e macchine polivalenti)	2

NOTE: DETRAZIONI O INCREMENTI DOVUTI A CASI PARTICOLARI:

A) Le eventuali porzioni di fabbricato destinate a fienile saranno valutate come tali

B) Se inserito in fabbricato che comprende porzioni dedicate ad attività non agricole: detrazione 10 punti

C) Struttura oltre le 50 poste fisse: detrazione 10 punti